

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 570

Approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico di villa, parco e boschetto barattieri, siti in comune di Vigolzone, frazione di Albarola, ai sensi dell'art. 136, lett. B) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 571

Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel comune di Morfasso, istituita con quattro decreti ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 572

Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel comune di Morfasso, istituita con due decreti ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare 35

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 570

Approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico di villa, parco e boschetto barattieri, siti in comune di Vigolzone, frazione di Albarola, ai sensi dell'art. 136, lett. B) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l'art. 71, recante "Commissione regionale per il paesaggio";

- l'Intesa Istituzionale e il relativo disciplinare tecnico siglati il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, per l'adeguamento del PTPR al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, in attuazione delle proprie deliberazioni n. 1284 del 23 luglio 2014, e n. 1777 del 12 novembre 2015, a seguito delle quali, con la propria deliberazione del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;

- la propria deliberazione n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza della stessa;

- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/5/2020 (prot. RPI/2020/189);

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice;

- l'art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell'art. 71, della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale:

- la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;

- la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004;

- l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza regionale;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con proprio Decreto del 4 marzo 2021, n. 27;

Dato atto inoltre che:

- il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), insediatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del PTPR al Codice, che ha ad oggetto l'integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano stesso, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio;

- nella prima fase di lavoro il Comitato Tecnico Scientifico ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all'art. 142 del Codice, ovvero sulla delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei suddetti Beni paesaggistici, con l'obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;

- qualora, nel corso dei lavori di ricognizione, è emersa l'impossibilità di pervenire, sulla base dei provvedimenti istitutivi, a un'adeguata individuazione e rappresentazione cartografica di alcuni Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di demandare il perfezionamento della perimetrazione alla Commissione regionale per il paesaggio, rimandandone invece la definizione della specifica disciplina d'uso ai lavori in corso del CTS stesso, al fine di assicurare organicità alle discipline d'uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici;

Preso atto che, nel caso specifico:

- il CTS nelle sedute del 14/07/2017 (prot. al PG/2017/611521), 17/10/2019 (prot. al PG/2019/0768651) e 22/1/2020 (prot. al PG/2020/0044395) ha effettuato e concluso l'istruttoria della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola" (ID-PC_11), rilevando criticità tali che non hanno permesso di concludere la ricognizione del Bene paesaggistico;

- il vincolo paesaggistico, infatti, si basa sul rinvenimento negli archivi della competente Soprintendenza di un atto di notifica, probabilmente risalente al 1943, effettuata ai sensi della Legge n. 1089/1939 e della Legge n. 1497/1939, il cui procedimento non risulta essere pervenuto successivamente a perfezionamento formale;

- le criticità rilevate in sede di CTS sono riportate nella seguente scheda istruttoria:

Criticità	Decisione condivisa
1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all'interno del testo si citano comunque "la Villa il Parco e il Boschetto annessi in Albarola, di proprietà del conte Giulio Barattieri".	Viene riconosciuto come titolo del provvedimento "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola", in quanto identifica nel miglior modo possibile l'oggetto della tutela.
2. Non risulta attestato che il provvedimento, ai sensi sia della Legge 1089/1939 sia della Legge 1497/1939, sia mai stato notificato. Non risultano inoltre pratiche relative alla tutela paesaggistica, mentre la tutela come bene architettonico è stata rinnovata prima con il D.M. 19.05.1990 e poi col DDR 08.03.2010; tali provvedimenti tuttavia non hanno preso in considerazione la presenza del boschetto.	Poiché gli elementi fondamentali meritevoli di tutela sono: la villa, il filare di alberi e il boschetto, escluso dalla tutela monumentale, si propone alla Commissione Regionale per il Paesaggio la ridefinizione complessiva del vincolo in relazione anche alla presenza del boschetto.
3. Il provvedimento è privo di cartografia allegata e di indicazioni catastali per individuare il bene.	Si rimanda alla Commissione Regionale la definizione del perimetro del bene.
4. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.	Viste la descrizione e le motivazioni della notifica si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004.

- il CTS, nelle medesime sedute, come risulta dai relativi verbali sopracitati, considerata l'entità delle criticità rilevate che non è stato possibile risolvere in tale sede, ha deciso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio la procedura per il perfezionamento della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai fini della tutela del Bene, previa contestuale rilettura del perimetro dell'intera area meritevole di tutela;

- in data 13 luglio 2020 è stata quindi convocata la Commissione regionale per il paesaggio, al fine di esaminare e valutare l'opportunità di giungere al perfezionamento della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola" (ID-PC_11), tramite la sua esatta individuazione e perimetrazione;

Considerato che:

- la Commissione riunitasi nella seduta del 13 luglio 2020, ha preso atto degli approfondimenti e delle proposte di perfezionamento della tutela svolte dal CTS, come risulta dal verbale (Prot. 13/07/2020.0500214.I) e di seguito riportato:

"La Villa Barattieri si trova in località Albarola a fianco di un altro Bene dichiarato di notevole interesse pubblico (Villa e parco Peirano).

La Villa, il parco e il boschetto Barattieri sono stati oggetto di un iter amministrativo di assoggettamento a tutela non lineare che ha portato solo nel 1990 all'istituzione di un vincolo culturale,

da cui è escluso il boschetto, mentre l'interesse paesaggistico dell'intero complesso non è mai giunto a formalizzazione.

Per questo Bene paesaggistico non è infatti stato ritrovato l'atto originale di istituzione della tutela. Agli atti della Soprintendenza è presente solo una notifica, senza data e senza firma, effettuata sia ai sensi della Legge n. 1089/1939 sia ai sensi della Legge n. 1497/1939. Agli atti esiste inoltre una planimetria che oltre alla Villa individua la perimetrazione del boschetto, incluso il viale di collegamento, e due fotografie dalle quali si evince lo stato e la consistenza dell'area boscata e della nuova piantumazione realizzata a corredo del viale di collegamento al boschetto stesso.

La volontà di tutelare il Bene in oggetto è di iniziativa del proprietario dell'epoca, il Conte Giulio Barattieri, che il 5 aprile del 1943 richiede alla Soprintendenza la tutela della Villa e del contiguo boschetto, che si trova a monte della proprietà, per evitarne il disboscamento a causa delle esigenze del periodo bellico. In particolare, le motivazioni addotte nella richiesta dell'epoca per la tutela del boschetto sono ancora oggi sostanzialmente valide in quanto nel testo del 1943 si cita che "il gruppo di queste piante ha una funzione estetica e panoramica della località costituendo, insieme all'accennata villa, un caratteristico coronamento di sfondo, con l'evidente vantaggio per il punto di vista che si gode lungo la strada provinciale che corre fino a Ponte dell'Olio".

La richiesta di un nuovo vincolo viene inoltrata, oltre che alla Soprintendenza, anche all'Ente provinciale per il Turismo il quale, con nota scritta alla Soprintendenza stessa, esprime il proprio parere favorevole alla tutela con il coinvolgimento della Commissione provinciale. Pochi giorni dopo, il 23 aprile 1943, con una nota protocollata, il Soprintendente esprime il parere favorevole circa la decisione di sottoporre a vincolo paesistico la Villa Barattieri compreso il parco ed anche il boschetto. Lo stesso Soprintendente nello stesso giorno scrive anche al podestà di Vigolzone, e per conoscenza all'Unione agricoltori e al Conte Barattieri, confermando che il boschetto e gli alberi che lo compongono sono vincolati come elementi interessanti del paesaggio locale.

Agli atti esiste inoltre uno scambio di documenti (1968) tra la sezione della Soprintendenza distaccata di Parma e la Sezione di Bologna in riferimento al dubbio sull'esistenza del vincolo della villa Barattieri, dal quale emerge che la notifica richiamata in precedenza (senza la data e senza la firma) non risulta notificata ai proprietari.

Tuttavia, nel 1974 la Soprintendenza sembra confermare la validità della tutela sulla Villa Barattieri, in quanto rilascia un nulla osta al Conte Otto Barattieri per la realizzazione di un nuovo rustico all'interno del perimetro della Villa stessa. Inoltre, nel dicembre del 1978 la Soprintendenza trasmette al Comune di Vigolzone, a seguito dell'emanazione del DPR del 1977, gli elenchi dei Beni soggetti a vincolo tra i quali figurano anche la Villa Barattieri, il parco circostante e il boschetto, e appone un timbro sull'originale notifica (senza data e firma) degli anni '40.

Nel 1987, a seguito di un nulla osta espresso per la realizzazione di alcuni lavori nella Villa, la Soprintendenza segnala la necessità di un rinnovo della tutela monumentale. In realtà non esiste alcun atto precedente da rinnovare, la conferma di ciò si ha di fatto nel 1990 quando la Soprintendenza "istituisce" ex novo la tutela monumentale sulla Villa Barattieri, sul parco e sui rustici annessi (ma non sul boschetto), non citando alcun decreto o atto precedente. Il Decreto Ministeriale del 19 maggio del 1990

di tutela monumentale della Villa è stato a sua volta rinnovato e sostituito dal D.D.R. 08 marzo 2010, che tutela ai sensi degli artt. 10-13 e 128 della Parte II del Codice il complesso della Villa, inclusi i rustici, e il parco annesso, senza però ricomprendere né citare il boschetto.

La denominazione attuale del bene è “Villa Trevani Barattieri con parco e pertinenze”. Dagli atti d’ufficio risulta che nella prassi la tutela paesaggistica non è mai stata applicata dall’Amministrazione comunale, a differenza della tutela monumentale.

Lo stato attuale del luogo è caratterizzato da un muro di cinta che ricomprende la Villa Barattieri (del 1700) al cui margine esterno si sviluppa il filare di alberi del 1943, che collega il boschetto, che nel frattempo si è notevolmente sviluppato e consolidato. Dalla carta forestale odierna si rileva la consistenza areale del boschetto che, vista la dimensione, è riconosciuto come bosco per legge (ai sensi del D.lgs. 34/2018), ed è soggetto quindi ad una tutela *Ope legis*.

L’analisi istruttoria del CTS ha consentito di riformulare il titolo del provvedimento in “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola” al fine di renderlo più esaustivo e facilmente identificabile, nonché di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 136 del D.lgs. n. 42/2004. Ad esito della ricognizione è stata quindi prodotta la scheda istruttoria che sintetizza le criticità e decisioni assunte dal CTS, riportate nella tabella di seguito, da cui è derivata la necessità di sottoporre il caso all’attenzione della Commissione regionale per il paesaggio.

Criticità	Decisione condivisa
1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all’interno del testo si citano comunque “la Villa il Parco e il Boschetto annessi in Albarola, di proprietà del conte Giulio Barattieri”.	Viene riconosciuto come titolo del provvedimento “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola”, in quanto identifica nel miglior modo possibile l’oggetto della tutela.
2. Non risulta attestato che il provvedimento, ai sensi sia della Legge 1089/1939 sia della Legge 1497/1939, sia mai stato notificato. Non risultano inoltre pratiche relative alla tutela paesaggistica, mentre la tutela come bene architettonico è stata rinnovata prima con il D.M. 19.05.1990 e poi col DDR 08.03.2010; tali provvedimenti tuttavia non hanno preso in considerazione la presenza del boschetto.	Poiché gli elementi fondamentali meritevoli di tutela sono: la villa, il filare di alberi e il boschetto, escluso dalla tutela monumentale, si propone alla Commissione Regionale per il Paesaggio la ridefinizione complessiva del vincolo in relazione anche alla presenza del boschetto.
3. Il provvedimento è privo di cartografia allegata e di indicazioni catastali per individuare il bene.	Si rimanda alla Commissione Regionale la definizione del perimetro del bene.

Criticità	Decisione condivisa
4. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.	Viste la descrizione e le motivazioni della notifica si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) dell’art. 136 del D.lgs. n. 42/2004.

In coerenza con la ricostruzione storica sopra riportata e verificato che tutti gli elementi fondanti il complesso della Villa Barattieri nella sua unitarietà, costituito dalla Villa, dal Parco e dal Boschetto sono ancora esistenti e meritevoli di tutela, si propone alla presente Commissione di pervenire alla formalizzazione di una dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico che riconosca e rappresenti il complesso come un “unicum” composto da diversi elementi strettamente connessi tra loro, includendo nella tutela paesaggistica anche il boschetto e il viale di connessione con la Villa.

Dal punto di vista cartografico la proposta di perimetrazione ricomprende i seguenti elementi del catasto del Comune di Vigolzone: foglio 26, mappali nn. 22, 47, 48, 170, 171, 172 e 54, oltre a parte dei mappali 203, 254, 144, 46 e 276, su cui insiste il viale alberato di collegamento tra la villa e il boschetto. Quest’ultimo è limitato a nord dal fosso esistente poco oltre il filare di alberi, a sud dal ciglio esterno della strada bianca.”

- preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta, dopo la discussione, sentiti i pareri favorevoli espressi dai membri della Commissione e dell’Amministrazione comunale di Vigolzone, la Commissione, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, ha deciso all’unanimità:

“1. di esprimere parere favorevole alla Proposta di “Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola”, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 42 del 2004;

2. di allegare al presente verbale la documentazione descrittiva della Proposta e in particolare:

- Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesaggistiche dell’ambito di tutela;

- Allegato B - Descrizione del perimetro della tutela;

- Tavola 1 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Database Topografico Regionale;

- Tavola 2 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catastale (principale);

- Tavola 3 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base satellitare;

3. di rinviare la definizione delle prescrizioni d’uso previste dagli artt. 138, comma 1, ultima parte, e 140, comma 2, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D. Lgs n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Vigolzone la documentazione completa della Proposta in oggetto ai fini della pubblicazione per novanta giorni all’Albo pretorio e del suo deposito presso l’ufficio comunale interessato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

5. di comunicare la presente proposta alla Provincia di Piacenza perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;

6. di dare atto che la procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico prosegue nell'osservanza delle disposizioni fissate dagli articoli 139 e 140 del D. Lgs n. 42 del 2004, seguendo i particolari adempimenti in merito alla comunicazione e notifica ai proprietari, possessori o detentori previsti per i Beni di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 136 dello stesso D.L.gs. n. 42 del 2004.”;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 23/10/2020 (Prot. 23.10.2020.0682335.U) è stata data comunicazione della Proposta in oggetto al Comune di Vigolzone ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, e alla Provincia di Piacenza al fine di dare opportuna informazione dell'avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;

- ai sensi dell'art. 139, comma 1, del Codice la Proposta di perfezionamento della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata pubblicata per 90 (novanta) giorni a decorrere dal 27 ottobre 2020 all'Albo Pretorio (n. 771) del Comune di Vigolzone e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dello stesso Comune;

- ai sensi dell'art. 139, comma 2, del Codice, dell'avvenuta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particolare la documentazione completa relativa alla Proposta in oggetto è stata pubblicata sul sito regionale (<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1>);

- ai sensi dell'art. 139, comma 3, del Codice, con nota del 12 novembre 2020 (Prot. 12.11.2020.0750624.U) è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto ai proprietari, possessori o detentori del bene, interessati, contenente gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la Proposta formulata dalla Commissione, specificando il termine entro cui presentare le proprie osservazioni;

- ai sensi dell'art.139, comma 4, del Codice, dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento sono decorsi gli effetti di cui all'art. 146, comma 1, del Codice;

- ai sensi dell'art.139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della Proposta, i Comuni, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti;

- in tale periodo non è stata presentata alcuna osservazione alla Proposta di tutela che, pertanto, si intende assentita così come formulata dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 2020;

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- approvare, sulla base della Proposta della Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, della L.R. n. 24 del 2017, la Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di

Vigolzone, frazione di Albarola”, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 42 del 2004;

- allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:

- Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesaggistiche dell'ambito di tutela;

- Allegato B – Descrizione del perimetro della tutela;

- Tavola 1 - Delimitazione dell'area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Database Topografico Regionale;

- Tavola 2 - Delimitazione dell'area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catastale (principale);

- Tavola 3 - Delimitazione dell'area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base satellitare;

- di rinviare la definizione delle prescrizioni d'uso previste dagli artt. 138, comma 1, ultima parte, e 140, comma 2, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- di dare atto che l'approvazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico non esplica effetti retroattivi;

Dato che la documentazione completa relativa all'oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema del controllo interno nella Regione Emilia-Romagna”

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 111/2021 concernente “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

- n. 415 del 29/3/2021 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020, recante: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

Vista la determinazione n. 23238 del 30/12/2020 ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e

PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si ritiene integralmente richiamata, la Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b), del Codice, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 13 luglio 2020, prot. 13/07/2020.0500214.I, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24;

2. di dare atto che la Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui al precedente punto 1) è composta dalla seguente documentazione, inserita su supporto informatico, quale parte sostanziale e integrante della presente deliberazione:

- Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesaggistiche dell'ambito di tutela;

- Allegato B – Descrizione del perimetro della tutela;

- Tavola 1 - Delimitazione dell'area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Database Topografico Regionale;

- Tavola 2 - Delimitazione dell'area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catastale (principale);

- Tavola 3 - Delimitazione dell'area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base satellitare;

3. di approvare la proposta della Commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d'uso previste dagli artt. 138, comma 1, ultima parte, e 140, comma 2, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato

Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

4. di dare atto che l'approvazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui si tratta non esplica effetti retroattivi;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004, e dell'art. 71, della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24, la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui al punto 1), costituisce parte integrante degli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica dell'area interessata;

6. di disporre, ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

7. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la notifica della presente deliberazione ai proprietari, possessori o detentori del bene e la trascrizione, a cura della Regione Emilia-Romagna, nei registri immobiliari;

8. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Vigolzone ad affiggere all'Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004. Il Comune, inoltre, dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiarazione e delle relative planimetrie per la libera visione al pubblico, come previsto dallo stesso art.140, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

9. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Vigolzone, alla Provincia di Piacenza, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.



Commissione regionale per il paesaggio
Seduta del 13 luglio 2020

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri,
siti in comune di Vigolzone, frazione di Albarola**

**ALLEGATO A
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PECULIARITA' PAESAGGISTICHE DELL'AMBITO DI
TUTELA**

Il complesso della Villa Barattieri e dell'annesso parco e boschetto è stata interessata fin dagli anni '40 da un articolato processo di interessamento per l'assoggettamento a tutela culturale e paesaggistica.

In data 5 aprile 1943 il conte Giulio Barattieri inviò una nota all'allora Reale Soprintendenza ai Monumenti dell'Emilia-Romagna (sezione tutela bellezze naturali), nella quale si chiedeva di tutelare, ai sensi della Legge 1497/1939, il "boschetto" presente sul lato nord-ovest della villa, al fine di impedirne l'abbattimento e salvaguardando così anche i lavori di abbellimento in corso sull'area. Nella missiva si precisava che il boschetto in questione era costituito da *"quercie con qualche castano ed alcuni pioppi"*, insistente su di una superficie di poco più di un ettaro e posto su di un rilevato collinoso, un tempo parte di un più ampio parco ma all'epoca quasi totalmente disboscato per ricavarne del terreno coltivato. La Proprietà nell'evidenziare come il gruppo di piante – di medio sviluppo, con tronchi da 20-25 cm di diametro e altezza media compresa tra 6 e 8 metri – avesse una *"funzione estetico panoramica della località, costituendo insieme all'accennata Villa, un caratteristico coronamento di sfondo"*, segnalava inoltre come il boschetto costituisse *"una immediata e collegata adiacenza della Villa padronale"* e come fossero *"in corso lavori per un organico collegamento al giardino posto a sud-ovest della villa"*. In particolare lungo il viale di collegamento tra il giardino e il parco boschivo, di circa 200 metri di lunghezza, erano stati messi a dimora *"cipressi e giovani pioppi"*, mentre sullo stesso erano in corso altri lavori come *"inghiaatura, cordonature, collocazione di panchette di riposo, spiazzi di sosta e su di un pianoro, un posto di bella vista per la sottostante vallata del torrente Nure"*. La nota era corredata da una planimetria e da due fotografie, che ben rappresentavano lo stato di fatto e dei lavori dell'epoca.

Contestualmente il conte Barattieri provvide ad inviare analoga richiesta al Comitato Provinciale Tutela Bellezze Naturali di Piacenza presso l'Ente Provinciale per il Turismo, così come testimoniato nella nota protocollata in data 6 aprile 1943, trasmessa da quest'ultimo alla Reale Soprintendenza, nella quale si comunicava il proprio *"parere favorevole alla conservazione del boschetto [...], riconoscendosi effettivamente utile la conservazione del bosco in parola, sia nei rapporti alla estetica panoramica della località, quanto in rapporto ai lavori sistematici che si vanno ivi svolgendo"*. Il Comitato, allora presieduto dal conte Emilio Nasalli Rocca, con grande solerzia dunque riconobbe e avvalorò pienamente le istanze del conte Barattieri.

Analoga solerzia caratterizzò l'azione amministrativa della Soprintendenza, che in data 23 aprile 1943, in un periodo storico a dir poco turbolento, predispose due missive. La prima con protocollo n. 836 indirizzata all'Ente Provinciale per il Turismo di Piacenza, nella quale il Soprintendente comunicava di aver *"deciso di sottoporre a vincolo paesistico la Villa e il parco del conte Giulio Barattieri in Albarola di Vigolzone"*. Il testo riportava altresì una parte barrata, nella quale emergeva la necessità da parte del Soprintendente di conoscere alcuni dati aggiuntivi relativi al conte Barattieri *"per poter procedere alla regolare notifica"* e come nel frattempo si potesse far pervenire al conte copia della lettera in allegato, con la quale si disponeva *"l'esenzione dell'obbligo di conferimento all'ammasso"*. La nota citata come allegato corrisponde con buona probabilità alla



Commissione regionale per il paesaggio
Seduta del 13 luglio 2020

seconda missiva redatta in pari data (protocollo n. 901), trasmessa dalla Soprintendenza al Podestà di Vigolzone e per conoscenza all'Unione Provinciale Agricoltori e al conte Giulio Barattieri, con la quale si comunicava come la *"Villa e il parco boschivo [...] e cioè il parco circostante alla Villa e il Boschetto a monte di essa, collegato a un parco da un viale di giovani pioppi, sono vincolati come elementi interessanti del paesaggio locale, e pertanto gli alberi di essi sono esenti da abbattimento per conferimento all'ammasso"*. Entrambe le note, comunque protocollate, sono scritte a mano con numerose cancellature e aggiustamenti, probabilmente minute poi riscritte e trasmesse ufficialmente, anche se di queste ultime non vi è alcuna risultanza.

Visto quanto sopra, è possibile ipotizzare che la notifica senza data e senza firma citata in premessa, fosse una bozza stesa dalla Soprintendenza in attesa di conoscere quei dati aggiuntivi, paternità e residenza, richiesti dal Soprintendente all'Ente Provinciale per il Turismo, necessari per poter indirizzare correttamente la nota al messo comunale del comune di residenza del conte (nella notifica si legge comune di "Vigolzone", salva successiva cancellatura).

Negli archivi consultati non sono stati riscontrati altri documenti sino al 1968. Il 24 agosto di quell'anno, infatti, l'ufficio distaccato di Parma dell'allora Soprintendenza ai Monumenti dell'Emilia trasmette una nota alla sede di Bologna, in risposta ad una precedente nota di quest'ultima dell'8 luglio 1967 – purtroppo non rintracciata – nella quale si chiede di avere copia dei provvedimenti di tutela inerenti Villa Barattieri, che stando alla nota della sede bolognese risulterebbe tutelata. La Soprintendenza di Bologna risponde in data 22 ottobre, comunicando che contrariamente a quanto sostenuto nella nota dell'8 luglio 1967, nella quale si dichiarava che la Villa in questione era soggetta alle disposizioni della (sola) Legge 1089/1939, alla luce degli atti d'archivio *"tale situazione non corrisponde a realtà"*. Nello specifico si evidenziava come esistesse solo *"una piccola carpetta con annessa dichiarazione del Ministro della P.I. [N.d.R.: non rintracciata] emessa presumibilmente nel 1943 [N.d.R.: forse in analogia alla limitrofa Villa Peirano] che, però, non risulta notificata ai proprietari"*. Per tale ragione si invitava l'Ufficio di Parma a predisporre un nuovo schema da sottoporre alla firma del Ministro per l'apposizione del vincolo "monumentale".

Solo pochi anni più tardi però, nel 1974, fu rilasciata al conte Otto Barattieri di San Pietro l'autorizzazione alla costruzione di un fabbricato rustico nei pressi della Villa, destinato alla produzione del vino. Sebbene nella nota della Soprintendenza non si citi alcun decreto di vincolo, pare evidente come la tutela fosse considerata operante dall'Ufficio di Parma, da cui il rilascio del nulla osta.

Il 19 dicembre 1978, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 616/1977 e della Legge Regionale 26/1978, la Soprintendenza trasmette al Comune di Vigolzone copia autentica degli atti riguardanti le aree comunali protette ai sensi della Legge 1497/1939, tra cui anche la *"Villa, parco e boschetto annessi di proprietà del conte Giulio Barattieri"*. L'allegato consta nella citata notifica senza data e senza firma, su cui è stato apposto il timbro di copia conforme, avvalorando dunque un atto non perfezionato e nei fatti privo di valore.

Il 13 maggio 1987 la Soprintendenza rilasciò un nuovo nulla osta per interventi di ripristino e rifacimento delle coperture della Villa. Contestualmente però si segnalava alla proprietà, il conte Otto Barattieri di San Pietro, la necessità di avviare la pratica di *"rinnovo di tutela secondo la legge 1/6/1939"*, lasciando intendere l'esistenza di una pregressa tutela "monumentale".

Il procedimento di tutela fu poi in seguito concluso e formalizzato con DM 19.05.1990, nel quale però non trova riscontro alcun richiamo a vincoli precedenti. Il perimetro individuato dal decreto si limita alla *Villa e Parco Barattieri*, escludendo dunque il "boschetto" posto a nord-ovest, salvato dall'abbattimento previsto nel 1943.

Il DM 19.05.1990, fu poi in seguito rinnovato e sostituito dal DDR 08.03.2010 (ai sensi degli artt. 10-13 e 128 della Parte II del Codice), che nell'indicare una nuova denominazione del bene, *Villa Trevani Barattieri con parco e pertinenze*, lascia però immutata la perimetrazione precedentemente individuata.

In conclusione, nell'evidenziare come la tutela paesaggistica non abbia trovato negli anni, soprattutto recenti, alcun riscontro amministrativo, non si può dire altrettanto per la tutela monumentale, considerata da sempre operante anche prima del DM 19.05.1990, sebbene in assenza di regolare notifica, così come per altro evidenziato anche dagli uffici della Soprintendenza. In tal senso, la stessa famiglia Barattieri ha provveduto nel corso degli anni '70-'80 del Novecento, a richiedere



Commissione regionale per il paesaggio
Seduta del 13 luglio 2020

alcuni nulla osta per lavori sulla Villa e pertinenze, dando pertanto credito e seguito ad atti amministrativi – il carteggio del 1943 – mai formalizzati.

Il boschetto in questione, ancora oggi presente in tutta la sua estensione, da un punto di vista strettamente paesaggistico, è comunque sottoposto a tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e smi, possedendo i requisiti di cui al D.Lgs. 227/2001.

Tutto ciò premesso, in coerenza con la ricostruzione storica sopra riportata, si riconosce tutt'oggi la rilevanza paesaggistica del complesso della Villa Barattieri nella sua unitarietà, costituito dalla Villa, dal Parco e dal Boschetto, in quanto elementi strettamente connessi.

Il complesso di Villa Barattieri fu realizzato nei primi anni del XVIII secolo per volontà del conte Gerolamo Trevani, quale residenza suburbana finalizzata alla gestione di vaste tenute agricole ed arricchita dal pregevole parco circostante e dalle pertinenze rurali. Così come si evince dal dispositivo di tutela, la villa rappresenta per la ricercata qualità del disegno compositivo, l'originalità dell'impianto complessivo e del disegno architettonico degli spazi interni e per la raffinatezza dell'apparato decorativo interno, una notevole testimonianza di architettura residenziale nobiliare dell'età barocca nel territorio della collina piacentina.


La villa vede dunque un inscindibile legame paesaggistico, storicamente documentato, con il boschetto posto a nord-ovest della proprietà, ad essa connesso per il tramite di un viale alberato che si sviluppa a ridosso del muro di cinta, concepito proprio per segnare la continuità, anche fisica, tra villa e area boscata. L'attuale boschetto che era stato immaginato dal conte Giulio Barattieri come luogo di piacere – non a caso nel parco della villa si trova anche un ninfeo – da cui contemplare il paesaggio collinare circostante, si è pienamente conservato, tanto che gli attuali alberi (prevalentemente querce), risalenti probabilmente agli ultimi decenni dell'800, possono annoverare quasi 150 anni di vita.


La continuità tra villa e boschetto è altresì evidenziata dall'immutato assetto proprietario, visto che ad oggi il boschetto è ancora di pertinenza della famiglia Barattieri, nelle persone di Massimiliana e Alberico Barattieri di San Pietro.


ALLEGATO B

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DELLA TUTELA

Il complesso della Villa, Parco e Boschetto Trevani Barattieri è censito al Catasto di Vigolzone, foglio 26, mappali nn. 22, 47, 48, 170, 171, 172 e 54, oltre a parte dei mappali 203, 254, 144, 46 e 276, su cui insiste il viale alberato di collegamento tra la villa e il boschetto. Quest'ultimo è limitato a nord dal fosso esistente poco oltre il filare di alberi, a sud dal ciglio esterno della strada bianca, il tutto così come meglio rappresentato nell'unità planimetria catastale.







REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 571

Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel comune di Morfasso, istituita con quattro decreti ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l'art. 71, recante "Commissione regionale per il paesaggio";

- l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, a seguito della quale, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;

- la propria deliberazione n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza della stessa;

- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/5/2020 (prot. RPI/2020/189);

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice;

- l'art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale:

- la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;

- la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole

interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004;

- l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza regionale;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con proprio Decreto del 4 marzo 2021, n. 27;

Dato atto inoltre che:

- il Comitato Tecnico Scientifico (da qui in avanti CTS), insediato in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (da qui in avanti PTPR) al Codice, che ha ad oggetto l'integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano regionale, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici di derivazione statale presenti sul territorio della Regione;

- nella prima fase di lavoro il CTS ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all'art. 142 del Codice, quindi alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, con l'obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;

- qualora, nel corso dei lavori di ricognizione, è emersa l'impossibilità di pervenire, sulla base dei provvedimenti istitutivi, a un'adeguata individuazione e rappresentazione cartografica di alcuni Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio il perfezionamento della perimetrazione o l'accertamento della loro esistenza e corretta localizzazione, convenendo che per i Beni che non siano mai esistiti, che siano scomparsi o che ad oggi risultino irrintracciabili, la Commissione ha facoltà di procedere alla loro revisione;

- per tali Beni paesaggistici il CTS ha deciso rimandare invece la definizione della specifica disciplina d'uso ai lavori in corso del CTS stesso, al fine di assicurare organicità alle discipline d'uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici;

Preso atto che, nel caso specifico:

- il CTS nelle sedute del 15/11/17 (prot. al PG/2017/0717283), del 18/12/17 (prot. al PG/2017/0770824), del 28/09/18 (prot. al PG/2018/0599968), del 17/10/19 (prot. al PG/2019/0768651) e del 22/01/2020 (prot. al PG/2020/0044395) ha effettuato e concluso l'istruttoria della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso" (ID-PC_7), istituita con quattro Decreti Ministeriali del 9 ottobre 1941, rilevando l'impossibilità di sciogliere in sede di CTS le criticità di seguito riportate, come riassunte nella scheda istruttoria:

Criticità	Decisione condivisa
1. Il provvedimento è privo di un titolo, ma all'interno del testo l'area tutelata è denominata come "l'immobile facente parte del bosco «La Cattedrale», di proprietà" di diversi soggetti.	Viene riconosciuto come titolo del provvedimento "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso", in quanto identifica nel miglior modo possibile l'oggetto della tutela.

Criticità	Decisione condivisa
2. Le particelle catastali indicate nel provvedimento e su cui si attesta la tutela sono mutate nel corso del tempo.	Al fine di stabilire correttamente il perimetro dell'area tutelata si è utilizzata la versione georeferenziata della cartografia che accompagna il provvedimento.
3. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.	Vista la descrizione e le motivazioni del provvedimento, si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004.
4. Il bosco oggetto di tutela, nonostante il divieto di taglio, risulta esser stato diradato e tagliato a raso in diverse occasioni già storicamente.	Si dà atto che alla data odierna il bene oggetto di tutela è parzialmente inesistente. Si sottopone pertanto il caso all'attenzione della Commissione regionale.

- il CTS, nelle sedute sopra richiamate, come risulta dai relativi verbali agli atti del Servizio regionale competente, ha preso atto che nell'area indicata dal testo del provvedimento istitutivo l'oggetto stesso del provvedimento è parzialmente inesistente, e ha pertanto condiviso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio lo svolgimento di ulteriori approfondimenti nonché la decisione conclusiva in merito alla eventuale revoca del provvedimento stesso per accertata inesistenza del Bene paesaggistico;

- in data 13 luglio 2020 è stata quindi convocata la Commissione regionale per il paesaggio, al fine di verificare l'esistenza e la precisa localizzazione del Bene paesaggistico relativo alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso" (ID-PC_7);

Considerato che:

- la Commissione regionale per il paesaggio, su rinvio del CTS come sopra specificato, è stata convocata in data 13 luglio 2020 per esaminare la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso" (ID-PC_7) istituita con quattro Decreti del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale del 9 ottobre 1941, ai sensi della Legge del 29 giugno 1939, n. 1497;

- la Commissione, in tale seduta del 13 luglio 2020 (Prot. 13/07/2020.0500214.I), ha ripercorso ed esaminato le evidenze istruttorie già rilevate dal CTS (nelle sedute del: 15/11/2017, 18/12/2017, 28/9/2018, del 20/11/2018, 17/10/2019 e 22/1/2020), come da estratto del verbale di seguito riportato:

"Per questo Bene paesaggistico esistono agli atti quattro Decreti Ministeriali istitutivi, del 9 ottobre del 1941, e una cartografia su base catastale che è risultata utile ai fini della corretta identificazione dell'area, in coerenza con il testo dei Decreti.

Il "bosco della Cattedrale" faceva parte anch'esso di quell'insieme di boschi del Parco Veleiate (o Provinciale), boschi che vengono dichiarati intangibili con un Decreto Prefettizio del 1941.

Nel caso specifico, già nel 1942 in una nota dell'amministrazione Provinciale indirizzata alla allora Soprintendenza si dà atto di un abbattimento di una parte del bosco (una porzione angolare), nonostante fosse in vigore il decreto di "intangibilità" e fosse stato dichiarato, già nel 1941, il notevole interesse

pubblico del bene.

Una successiva nota pervenuta in archivio, del 1944, segnala che il bosco era stato abbattuto, probabilmente nella sua interezza, a seguito di un doppio intervento di "martellatura" da parte degli agenti della Milizia Forestale.

Nel corso dell'istruttoria, il CTS ha correttamente individuato la perimetrazione del Bene, attraverso le georeferenziazioni della cartografia catastale che accompagna il provvedimento istitutivo e ne individuava le particelle citate nel testo.

La comparazione della carta catastale con l'attuale carta forestale ha confermato l'assenza del bosco originario caratterizzato all'epoca da faggete e castagneti. In particolare, oggi, nell'area esistono ampie radure intercalate da piccole porzioni di bosco non governato, con specie vegetali differenti dalle originarie.

L'istruttoria ha consentito di riformulare il titolo del provvedimento al fine di renderlo più esaustivo e facilmente identificabile e di attribuire al Bene la tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.

Ad esito della ricognizione sono state quindi prodotte una tavola che identifica l'areale del bosco originario e la scheda istruttoria che sintetizza le criticità e decisioni assunte dal CTS, riportate nella tabella di seguito, nella quale si dà atto dell'inesistenza del Bene, da cui è derivata la necessità di sottoporre il caso all'attenzione della Commissione regionale per il paesaggio.

Criticità	Decisione condivisa
1. Il provvedimento è privo di un titolo, ma all'interno del testo l'area tutelata è denominata come "l'immobile facente parte del bosco «La Cattedrale», di proprietà" di diversi soggetti.	Viene riconosciuto come titolo del provvedimento "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso", in quanto identifica nel miglior modo possibile l'oggetto della tutela.
2. Le particelle catastali indicate nel provvedimento e su cui si attesta la tutela sono mutate nel corso del tempo.	Al fine di stabilire correttamente il perimetro dell'area tutelata si è utilizzata la versione georeferenziata della cartografia che accompagna il provvedimento.
3. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.	Vista la descrizione e le motivazioni del provvedimento si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.
4. Il bosco oggetto di tutela, nonostante il divieto di taglio, risulta esser stato diradato e tagliato a raso in diverse occasioni già storicamente.	Si dà atto che alla data odierna il bene oggetto di tutela è parzialmente inesistente. Si sottopone pertanto il caso all'attenzione della Commissione regionale.

- ad esito degli approfondimenti effettuati, la Commissione, nella medesima seduta del 13 luglio 2020, dopo la discussione e visti i pareri favorevoli espressi dai membri della Commissione e dell'Amministrazione comunale di Morfasso, ha deciso all'unanimità:

"1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La

Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”, non risulta ad oggi esistente e che, con tutta probabilità, era già scomparso negli anni coevi, o immediatamente successivi, all’istituzione del vincolo;

2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel comune di Morfasso”, istituita con quattro Decreti Ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;

3. di allegare al presente verbale i Decreti Ministeriali del 9 ottobre 1941, atti istitutivi originali della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”;

4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Morfasso la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all’Albo pretorio e del suo deposito presso l’ufficio comunale interessato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

5. di comunicare la presente proposta alla Provincia di Piacenza perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sul sito informatico della Regione, ai sensi dell’art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;

6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell’art. 136, del D.Lgs. 42/2004, e che pertanto il procedimento di rimozione dovrà seguire i particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti per questa categoria dall’art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004”;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 23 ottobre 2020 (prot. 23/10/2020.0682348.U) è stata data comunicazione della Proposta in oggetto al Comune di Morfasso ai fini della pubblicazione all’Albo Pretorio, e alla Provincia di Piacenza al fine di dare opportuna informazione dell’avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;

- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice la Proposta di rimozione della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata pubblicata per 90 (novanta) a partire dal 27/10/2020 all’Albo Pretorio del Comune di Morfasso (Registro di Pubblicazione al n. 281) e depositata a disposizione del pubblico presso gli Uffici dello stesso Comune;

- ai sensi dell’art. 139, comma 2, del Codice, dell’avvenuta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particolare la documentazione completa relativa alla Proposta in oggetto è stata pubblicata sul sito regionale (<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1>);

- ai sensi dell’art. 139, comma 3, del Codice, con nota del 26 novembre 2020 (Prot. 26.11.2020.0784731.U) è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto ai proprietari, possessori o detentori del bene, interessati, contenente gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile, specificando il termine entro cui presentare le proprie osservazioni;

- ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della Proposta, i Comuni, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti;

- in tale periodo non è stata presentata alcuna osservazione alla Proposta di rimozione della tutela che, pertanto, si intende assentita così come formulata dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 2020;

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”, non risulta ad oggi esistente e che con tutta probabilità era già scomparso negli anni coevi, o immediatamente successivi, all’istituzione del vincolo;

- di approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”, istituita con quattro Decreti ministeriali del 9 ottobre 1941 e ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 13 luglio 2020 (Prot. 13/07/2020.0500214.I), per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;

- di allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:

- i quattro Decreti del Ministro Segretario di Stato per l’Educazione Nazionale del 9 ottobre 1941, istitutivi della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”, emanati ai sensi della Legge del 29 giugno 1939 n. 1497;

- estratto del verbale della seduta del 13 luglio 2020 della Commissione regionale per il paesaggio;

Dato che la documentazione completa relativa all’oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema del controllo interno nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 111/2021 concernente “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

- n.415 del 29/3/2021, ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020, recante: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 23238 del 30/12/2020 ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”, non risulta ad oggi esistente e che con tutta probabilità era già scomparso negli anni coevi, o immediatamente successivi, all’istituzione del vincolo;

2. di approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”, istituita con quattro Decreti ministeriali del 9 ottobre 1941 e ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta

del 13 luglio 2020 (Prot. 13/07/2020.0500214.I), per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;

3. di allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:

- i quattro Decreti del Ministro Segretario di Stato per l’Educazione Nazionale del 9 ottobre 1941, istitutivi della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”, emanati ai sensi della Legge del 29 giugno 1939 n. 1497;

- estratto del verbale della seduta del 13 luglio 2020 della Commissione regionale per il paesaggio;

4. di disporre, ai fini della conoscibilità della rimozione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

5. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la notifica della presente deliberazione ai proprietari, possessori o detentori del bene e la trascrizione, a cura della Regione Emilia-Romagna, nei registri immobiliari;

6. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Morfasso ad affiggere all’Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;

7. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Morfasso, alla Provincia di Piacenza, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali ;
Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta ;
Considerato che la Commissione Provinciale di Piacenza per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta, l'immobile facente parte del bosco "La Cattedrale" di proprietà del Sig. Oddi Giuseppe fu Paolo,

sito nel Comune di Morfasso, segnato in catasto ai numeri di mappa 90/B - 91/C. foglio L.
confinante col mappale 99, col Rio S.Michele ecc.;

Riconosciuto che l'immobile predetto si distingue per la sua non comune bellezza paesistica;


DICHIARA :

L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La presente dichiarazione sarà notificata al suddetto Sig. Oddi Giuseppe fu Paolo, in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Morfasso.

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 9 OTT. 1941 Anno XIX 194



IL MINISTRO



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentoquarantuno XIX addì 25 del mese di ottobre in

Io sottoscritto Messo Comunale di Morfasso, ho notificato copia dell'avanti scritto Decreto Ministeriale Sig. Oddi Giuseppe fu Paolo onde ne abbiano presa piena e legale conoscenza per tutti gli effetti di Legge.
Copia del presente atto venne da me notificato al domicilio dell'interessato consegnando la copia a mani di Lui stesso Oddi Giuseppe.

Il Messo
F.to Molina Giulio

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione



Mod. 25 (Art. 1)

REGIA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE

UFFICIO DI Piacenza

NOTA DI TRASCRIZIONE

A FAVORE

DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI)

A CARICO

di Oddi Giuseppe fu Paolo (1)

domiciliato a _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e dell'art. 11 del Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione ministeriale in data 9=10=1941 notificata a mezzo del messo comunale di Morfasso il 25=10=1941 che si unisce alla presente in copia conforme. Col quale atto si è provveduto a dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, del seguente immobile:

(2) terrenosito nel Comune di Morfassosegnato in Catasto ai numeri (3) 90 B= 91/C foglio I.confinante (4) col Rio S. Michele

REGIA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE
 (DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI)
 L. Esrechchia

(1) Paternità.

(2) Natura dell'immobile.

(3) Numeri catastali o delle mappe censuarie.

(4) Indicare, almeno, tre confini dell'immobile.



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali ;
Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta ;
Considerato che la Commissione Provinciale di Piacenza per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta, l'immobile facente parte del Bosco "La Cattedrale" di proprietà dei Sigg. Cordani Giovanni di Giuseppe e Rapaccioli Domenica fu Cristoforo

sito nel Comune di Morfasso, segnato in catasto al numero di mappa 91/b - Foglio L.
confinante coi mappali 92 - 99 ecc;

Riconosciuto che l'immobile predetto si distingue per la sua non comune bellezza paesistica;

DICHIARA :

L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La presente dichiarazione sarà notificata ad uno dei suddetti, ed anche per conto dell'altro, in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Morfasso.

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma; 2 OTT 1944 194

IL MINISTRO

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentoquarantuno XIX addì 25 del mese di ottobre in Bellini di S.Michele di Morfasso


Io sottoscritto Messo Comunale di Morfasso, ho notificato copia dell'avanti scritto Decreto Ministeriale ai Sig. Cordani Giovanni di Giuseppe e Rapacig li Domenico onde ne abbiano piena e legale conoscenza per tutti gli effetti di Legge

Copia del presente atto venne da me notificata al domicilio dell'interessato consegnando la copia a mani di lui stesso.

IL messo

F.to Molina Giulio

Per copia conforme
Il Messo Giulio Molina



CONFERME

IL MESSO

(Domenico, Giulio Erecchia)

Moto 25 (Arti)

REGIA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE

UFFICIO DI Piacenza

NOTA DI TRASCRIZIONE

A FAVORE

DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI)

A CARICO

di Cordani Giovanni di Giuseppe e Rapaccioli Domenica fu Cristoforo

domiciliato a _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e dell'art. 11 del Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione ministeriale in data 9=10=1941 notificata a mezzo del messo comunale di Morfasso il 25=10=1941 che si unisce alla presente in copia conforme. Col quale atto si è provveduto a dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, del seguente immobile:

(2) terreno_____ sito nel Comune di Morfassosegnato in Catasto a numero (3) 111X di mappa 91 B foglio L._____ confinante (4) col mappali 92=99.

(1) Paternità.

(2) Natura dell'immobile.

(3) Numeri catastali o delle mappe censuarie.

(4) Indicare, almeno, tre confini dell'immobile.

Bollo
del Ministero

57

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali;
Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Considerato che la Commissione Provinciale di Piacenza per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta, l'immobile facente parte del Bosco "La Cattedrale" di proprietà dei Sigg.: Oddi Paolo, Maria, Rosa, Lazzarino e Stefano fu Antonio per 5/6; Rapaccioli Romeo, Giovanni e Rosa di Celeste per 1/6; salvo l'usufrutto di 1/4, su questo di 1/6 a Rapaccioli Celeste fu Giovanni e di 1/4 sull'intero a Castagnetti Giovanni fu Francesco sito nel Comune di Morfasso, segnato in catasto ai numeri di mappa 90/a e 91/a foglio L., confinante coi mappali 92-89 col Rio S. Merz-
xxxxxxx le ecc.

Riconosciuto che l'immobile predetto si distingue per la sua non comune bellezza paesistica:

DICHIARA :


L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La presente dichiarazione sarà notificata ad uno dei suddetti, ed anche per conto degli altri, in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Morfasso.

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, _____

- 9 OTT. 1941 Anno XIX




RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentoquarantuno XIX addì 25 del mese di ottobre in Rigolli di San Michele di Morfasso
Io sottoscritto Messo Comunale di Morfasso, ho notificato copia dell'avanti scritto Decreto Ministeriale ai Sig. Rapaccioli Romeo e Fratelli di Celeste ed altri onde ne abbiano piena e legale conoscenza per tutti gli effetti di legge.
Copia del presente atto venne da me notificato al domicilio dell'interessato consegnando la copia a mani di sua madre Carini Maria anzi matrigna di Rapaccioli Romeo e Giovanni.

IL MESSO

F.to Molina Giulio



Mod. 25 (Arti)

REGIA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE

UFFICIO DI Piacenza

NOTA DI TRASCRIZIONE

A FAVORE

DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI)

A CARICO

di O. ddi Paolo, Maria, Rosa, Lazzarino e Stefano fu Antonio per 5/6;
Rapaccioli Romeo, Giovanni e Rosa di Celeste per 1/6; salvo l'usufrutto
~~XXXXXXXX~~ di 1/4, su questo di 1/6 a Rapaccioli Celeste fu Giovanni e
di 1/4 sull'intero a Castagnetti Giovanna fu Francesco;


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e dell'art. 11 del Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione ministeriale in data 9=10=1941 notificata a mezzo del messo comunale di Merfasso il 25=10=1941 che si unisce alla presente in copia conforme. Col quale atto si è provveduto a dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, del seguente immobile:

(2) terreno

sito nel Comune di Merfasso

segnato in Catasto al numero ⁽³⁾ di mappa 90-A e 91/A foglio L.

confinante ⁽⁴⁾ col mappali 92-89:



(1) Paternità.

(2) Natura dell'immobile.

(3) Numeri catastali o delle mappe censuarie.

(4) Indicare, almeno, tre confini dell'immobile.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali ;
Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta ;
Considerato che la Commissione Provinciale di Piacenza per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta, l'immobile facente parte del Bosco "La Cattedrale" di proprietà dei Sigg. Oddi Rosa per 115/756, Paolo per 115/756, Erminia per 115/756, Claudina per 115/756, Maria per 115/756 fu Stefano, salvo l'usufrutto di 1/9 a Megromonti Caterina proprietaria anche di 66/756 sito nel Comune di Morfasso, segnato in catasto ai numeri di mappa 88/b e 98/b - foglio L, confinante coi mappali 85-90-93 ecc.

Riconosciuto che l'immobile predetto si distingue per la sua non comune bellezza paesistica;

DICHIARA :

L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.


La presente dichiarazione sarà notificata al uso dei suddetti, ed anche per conto degli altri, in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Morfasso.

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, _____

194

- 9 OTT. 1941 Anno VIII



IL MINISTRO

RELAZIONE DI NOTIFICA



L'anno millenovecentoquarantuno XIX addì 25 del mese di ottobre in San Michele di Morfasso

Io sottoscritto Messo Comunale di Morfasso, ho notificato copia dell'avanti scritto Decreto Ministeriale ai Sigg. Negromonti Caterina e Oddi Rosa ed altri onde ne abbiano piena e legale conoscenza per tutti gli effetti di Legge.

Copia del presente atto venne da me notificato al domicilio dell'interessato consegnando la copia a mani di Negromonti Caterina.

Il Messo
F.to Molina Giulio

Per copia conforme



M.G. 25 (Arti)

REGIA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE

UFFICIO DI Piacenza

NOTA DI TRASCRIZIONE

A FAVORE

DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI)

A CARICO

di Oddi Roma ~~XXX~~ per II5/756; Paolo per II5/756; Ermiona per II5/756; ~~XXXXXXXXXX~~
 Claudina per II5/756, Maria per II5/756 fu Stefano, salve l'usufrutto di I/9
~~XXXXXXXXXX~~ a Megomenti Caterina proprietaria anche di 66/756:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e dell'art. 11
 del Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione
 ministeriale in data 9=10=1941 notificata a mezzo del messo comunale
 di Morfasso il 25=10=1941 che si unisce alla presente in
 copia conforme. Col quale atto si è provveduto a dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi
 e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, del seguente immobile:

(2) terreno

sito nel Comune di Morfasso

segnato in Catasto a i numer (3) di mappa 88 B e 98 B, foglie L

confinante (4) colle mappe 1 85=90=93

CONFORME
 (Domenico) Clivio Larecchia



- (1) Paternità.
 (2) Natura dell'immobile.
 (3) Numeri catastali o delle mappe censuarie.
 (4) Indicare, almeno, tre confini dell'immobile.



COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO

nominata con Decreto del Presidente n. 9 del 25/1/2016

(ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2020

Ordine del giorno:

La Commissione regionale per il paesaggio, di cui all'art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 40-duodecies della L.R. n. 20 del 2000, è stata convocata per l'esame dei seguenti tre vincoli paesaggistici:

1. **“Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso”;**
2. **“Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”;**
3. **“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola”.**

Il Presidente della Commissione dott. Roberto Gabrielli accerta preliminarmente la validità della seduta essendo presenti almeno la metà più uno dei componenti, ai sensi dell'art. 4 della DGR 86/2016.

Risultano infatti presenti:

Roberto Gabrielli – Presidente della Commissione, Responsabile del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Ilaria Di Cocco – delegata dal Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;



- **per l'area territoriale di Piacenza:**

Cristian Prati - delegato dal Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza, in videocollegamento;

Elena Fantini - rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Piacenza - Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali, in videocollegamento;

Felicita Forte – Architetto, esperta in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Parma e Piacenza, in videocollegamento;

Paola Cavallini – Architetto, esperta in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Parma e Piacenza, in videocollegamento;

Assente giustificato:

Dario Costi – Prof. Architetto, esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Parma e Piacenza.

Sono inoltre presenti i seguenti rappresentanti comunali:

Marco Gregori – Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Morfasso, in videocollegamento;

Roberto Fioppani - Responsabile del settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Vigolzone, in videocollegamento.

Sono infine presenti i seguenti componenti del Gruppo tecnico di supporto della Regione Emilia-Romagna:

Graziella Guaragno in qualità di coordinatore;

Anna Maria Mele in qualità di referente giuridico;

Gianluca Fantini in qualità di referente tecnico e verbalizzante.

Il Presidente della Commissione apre l'incontro alle ore 10:00.

La seduta si occuperà di tre Beni paesaggistici ex art.136 del D. Lgs. n. 42/2004, che sono già stati ampliamenti discussi ed analizzati nell'ambito del lavoro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. n. 42 del 2004 (d'ora in avanti Codice).



I_emiro.Giunta - Prot. 13/07/2020.0500214.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: GABRIELLI ROBERTO

Come noto la RER e il MiBACT sono infatti impegnati nella attività di co-pianificazione per l'adeguamento del PTPR al Codice e attraverso il Comitato Tecnico Scientifico, istituito a questo scopo.

Il CTS si è concentrato finora principalmente sulla ricognizione dei vincoli paesaggistici ex art. 136 del Codice e, in particolare, nella loro corretta individuazione sulla base dei provvedimenti istitutivi e nella loro rappresentazione cartografica in scala idonea alla identificazione.

Contestualmente a tale lavoro è emersa, per taluni vincoli, l'impossibilità di concludere la ricognizione e pertanto la necessità di demandare alla Commissione Regionale per il Paesaggio l'accertamento della loro esistenza e corretta perimetrazione.

Il CTS ha inoltre convenuto per i Beni paesaggistici che dall'istruttoria in CTS risultino mai esistiti o scomparsi e comunque oggi non rintracciabili, sia possibile procedere alla loro rimozione, previa valutazione di merito della Commissione regionale per il paesaggio.

In particolare, nella seduta del 22/01/2020 il CTS, preso atto degli esiti dell'istruttoria effettuata, ha deciso all'unanimità di demandare alla Commissione regionale del paesaggio la valutazione in merito al perfezionamento e alla permanenza in essere dei Beni paesaggistici di cui all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione regionale, relativi ai boschetti piacentini, il bosco «Selva della Lonza» e il bosco «La Cattedrale», siti entrambi nel Comune di Morfasso, per i quali non è stato possibile pervenire al loro rinvenimento sostanziale, e alla Villa Barattieri, per il quale non è stato possibile pervenire ad una adeguata individuazione e rappresentazione cartografica per oggettive carenze del provvedimento istitutivo.

Lo scopo della seduta odierna della Commissione regionale per il Paesaggio è quindi quello di valutare congiuntamente tutti gli elementi utili a dirimere le criticità riscontrate in sede di CTS per i Beni paesaggistici all'ordine del giorno, al fine di effettuare il loro perfezionamento ovvero procedere alla loro rimozione ove fosse riscontrata la effettiva inesistenza.

Al fine di assicurare organicità alle discipline d'uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici, lo stesso Comitato Tecnico Scientifico, ha raccomandato anche nei casi di Beni paesaggistici sottoposti all'esame della Commissione regionale per il paesaggio, di rimandare la definizione della disciplina d'uso dei provvedimenti ai lavori in corso per l'adeguamento del PTPR al Codice da parte dello stesso CTS.



La Commissione passa quindi all'esame di merito del secondo bene paesaggistico all'ordine del giorno analizzando le evidenze istruttorie già presentate e discusse in sede di CTS (nelle sedute del 15/11/17, 18/12/17, 28/09/18, 17/10/19 e 22/01/20). Il rappresentante della Soprintendenza descrive sinteticamente le caratteristiche del Bene in oggetto come di seguito riportate.

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”.

Per questo Bene paesaggistico esistono agli atti quattro Decreti Ministeriali istitutivi, del 9 ottobre del 1941, e una cartografia su base catastale che è risultata utile ai fini della corretta identificazione dell'area, in coerenza con il testo dei Decreti.

Il “bosco della Cattedrale” faceva parte anch'esso di quell'insieme di boschi del Parco Veleiate (o Provinciale), boschi che vengono dichiarati intangibili con un Decreto Prefettizio del 1941.

Nel caso specifico, già nel 1942 in una nota dell'amministrazione Provinciale indirizzata alla allora Soprintendenza si dà atto di un abbattimento di una parte del bosco (una porzione angolare), nonostante fosse in vigore il decreto di “intangibilità” e fosse stato dichiarato, già nel 1941, il notevole interesse pubblico del bene.

Una successiva nota pervenuta in archivio, del 1944, segnala che il bosco era stato abbattuto, probabilmente nella sua interezza, a seguito di un doppio intervento di “martellatura” da parte degli agenti della Milizia Forestale.

Nel corso dell'istruttoria, il CTS ha correttamente individuato la perimetrazione del Bene, attraverso le georeferenziazioni della cartografia catastale che accompagna il provvedimento istitutivo e ne individuava le particelle citate nel testo.

La comparazione della carta catastale con l'attuale carta forestale ha confermato l'assenza del bosco originario caratterizzato all'epoca da faggete e castagneti. In particolare, oggi, nell'area esistono ampie radure intercalate da piccole porzioni di bosco non governato, con specie vegetali differenti dalle originarie.

L'istruttoria ha consentito di riformulare il titolo del provvedimento al fine di renderlo più esaustivo e facilmente identificabile e di attribuire al Bene la tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.

Ad esito della ricognizione sono state quindi prodotte una tavola che identifica l'areale del bosco originario e la scheda istruttoria che sintetizza le criticità e decisioni assunte dal CTS, riportate nella tabella di seguito, nella quale si dà atto dell'inesistenza del Bene, da cui è derivata la necessità di sottoporre il caso all'attenzione della Commissione regionale per il paesaggio.

Criticità	Decisione condivisa
1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all'interno del testo l'area tutelata è denominata come “l'immobile facente parte del bosco «La Cattedrale», di proprietà” di diversi soggetti.	Viene riconosciuto come titolo del provvedimento “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”, in quanto identifica nel miglior modo possibile l'oggetto della tutela.

2. Le particelle catastali indicate nel provvedimento e su cui si attesta la tutela sono mutate nel corso del tempo.	Al fine di stabilire correttamente il perimetro dell'area tutelata si è utilizzata la versione georeferenziata della cartografia che accompagna il provvedimento.
3. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.	Vista la descrizione e le motivazioni del provvedimento si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.
4. Il bosco oggetto di tutela, nonostante il divieto di taglio, risulta esser stato diradato e tagliato a raso in diverse occasioni già storicamente.	Si dà atto che alla data odierna il bene oggetto di tutela è parzialmente inesistente. Si sottopone pertanto il caso all'attenzione della Commissione regionale.

Al termine della presentazione il Presidente della Commissione apre il dibattito e lascia la parola al rappresentante dell'Amministrazione comunale di Morfasso.

Il tecnico del Comune di Morfasso, ritenendo l'istruttoria esaustiva, conferma l'assenso alla rimozione del vincolo relativo al bosco della Cattedrale in quanto trattasi di un bene inesistente già al momento della sua istituzione formale.

La rappresentante della Provincia di Piacenza specifica che il PTCP ha sommariamente indicato in modo solo "puntiforme" l'area in oggetto in quanto, a seguito del confronto con il Comune, si è constatata l'assenza del bosco stesso. Per i motivi soprarichiamati e ritenendo l'istruttoria svolta dal CTS esaustiva, assente quindi alla rimozione del vincolo.

L'esperta di paesaggio Felicita Forte, viste le risultanze dei contenuti istruttori, concorda con la rimozione del vincolo.

L'esperta di paesaggio Paola Cavallini, viste le risultanze dei contenuti istruttori evidenziati, condivide la proposta di rimozione del vincolo.

La rappresentante del Segretariato regionale del MiBACT conferma il parere favorevole alla rimozione del vincolo.

Graziella Guaragno chiede al Comune di Morfasso il necessario supporto per recuperare i riferimenti dei proprietari a cui per legge andranno notificati i provvedimenti relativi ai due boschetti esaminati, in quanto si tratta di un Beni classificati come tipologia alla lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.

Il Presidente della Commissione, viste le risultanze dei contenuti istruttori evidenziati e le considerazioni espresse dai partecipanti, prende atto dell'unanime assenso alla proposta di rimozione del vincolo paesaggistico in oggetto.

Preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta, dopo la discussione, la Commissione Regionale per il paesaggio decide all'unanimità:



I_emiro.Giunta - Prot. 13/07/2020.0500214.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: GABRIELLI ROBERTO

1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”, non risulta ad oggi esistente e che con tutta probabilità era già scomparso negli anni coevi, o immediatamente successivi, all’istituzione del vincolo;
2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel comune di Morfasso”, istituita con quattro Decreti Ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;
3. di allegare al presente verbale i Decreti Ministeriali del 9 ottobre 1941, atti istitutivi originali della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso”;
4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Morfasso la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all’Albo pretorio e del suo deposito presso l’ufficio comunale interessato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;
5. di comunicare la presente proposta alla Provincia di Piacenza perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sul sito informatico della Regione, ai sensi dell’art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;
6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell’art. 136, del D.Lgs. 42/2004, e che pertanto il procedimento di rimozione dovrà seguire i particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti per questa categoria dall’art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 572.

Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel comune di Morfasso, istituita con due decreti ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l'art. 71, recante "Commissione regionale per il paesaggio";

- l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, a seguito della quale, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;

- la propria deliberazione n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza della stessa;

- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/5/2020 (prot. RPI/2020/189);

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice;

- l'art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale:

- la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;

- la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole

interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004;

- l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza regionale;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con proprio Decreto 4 marzo 2021, n. 27;

Dato atto inoltre che:

- il Comitato Tecnico Scientifico (da qui in avanti CTS), insediatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (da qui in avanti PTPR) al Codice, che ha ad oggetto l'integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano regionale, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici di derivazione statale presenti sul territorio della Regione;

- nella prima fase di lavoro il CTS ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all'art. 142 del Codice, quindi alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, con l'obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;

- qualora, nel corso dei lavori di ricognizione, è emersa l'impossibilità di pervenire, sulla base dei provvedimenti istitutivi, a un'adeguata individuazione e rappresentazione cartografica di alcuni Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio il perfezionamento della perimetrazione o l'accertamento della loro esistenza e corretta localizzazione, convenendo che per i Beni che non siano mai esistiti, che siano scomparsi o che ad oggi risultino irrintracciabili, la Commissione ha facoltà di procedere alla loro revisione;

- per tali Beni paesaggistici il CTS ha deciso rimandare invece la definizione della specifica disciplina d'uso ai lavori in corso del CTS stesso, al fine di assicurare organicità alle discipline d'uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici;

Preso atto che, nel caso specifico:

- il CTS nelle sedute del 15/11/17 (prot. al PG/2017/0717283), del 18/12/2017 (prot. al PG/2017/0770824), del 28/9/2018 (prot. al PG/2018/0599968), del 17/10/2019 (prot. al PG/2019/0768651) e del 22/1/2020 (prot. al PG/2020/0044395) ha effettuato e concluso l'istruttoria della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso" (ID-PC_8), istituita con due Decreti Ministeriali del 9 ottobre 1941, rilevando l'impossibilità di sciogliere in sede di CTS le criticità di seguito riportate, come riassunte nella scheda istruttoria:

Criticità	Decisione condivisa
1. Il provvedimento è privo di un titolo, ma all'interno del testo l'area tutelata è denominata come "l'immobile facente parte del bosco «Selva della Lonza», di proprietà" di diversi soggetti.	Viene riconosciuto come titolo del provvedimento "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso", in quanto identifica nel miglior modo possibile l'oggetto della tutela.

Criticità	Decisione condivisa
2. Le particelle catastali indicate nel provvedimento e su cui si attesta la tutela sono mutate nel corso del tempo.	Al fine di stabilire correttamente il perimetro dell'area tutelata si è utilizzata la versione georeferenziata della cartografia che accompagna il provvedimento.
3. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.	Vista la descrizione e le motivazioni del provvedimento si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004.
4. Il bosco oggetto di tutela, nonostante il divieto di taglio, risulta esser stato diradato e tagliato a raso in diverse occasioni già storicamente.	Si dà atto che alla data odierna il bene oggetto di tutela è inesistente. Si sottopone pertanto il caso all'attenzione della Commissione regionale.

- il CTS, nelle sedute sopra richiamate, come risulta dai relativi verbali agli atti del Servizio regionale competente, ha preso atto che nell'area indicata dal testo del provvedimento istitutivo non esiste l'oggetto stesso del provvedimento, e ha pertanto condiviso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio lo svolgimento di ulteriori approfondimenti nonché la decisione conclusiva in merito alla eventuale revoca del provvedimento stesso per accertata inesistenza del Bene paesaggistico;

- in data 13 luglio 2020 è stata quindi convocata la Commissione regionale per il paesaggio, al fine di verificare l'esistenza e la precisa localizzazione del Bene paesaggistico relativo alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso" (ID-PC_8);

Considerato che:

- la Commissione regionale per il paesaggio, su rinvio del CTS come sopra specificato, è stata convocata in data 13 luglio 2020 per esaminare la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso" (ID-PC_8) istituita con due Decreti del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale del 9 ottobre 1941, ai sensi della Legge del 29 giugno 1939 n. 1497;

- la Commissione, in tale seduta del 13 luglio 2020 (Prot. 13/07/2020.0500214.I), ha ripercorso ed esaminato le evidenze istruttorie già rilevate dal CTS (nelle sedute del: 15/11/2017, 18/12/2017, 28/9/2018, del 20/11/2018, 17/10/2019 e 22/1/2020), come da estratto del verbale di seguito riportato:

"Si tratta di un provvedimento istituito con due decreti dell'ottobre 1941 a cui è allegata una cartografia catastale nella quale si evidenzia il perimetro associato alla proprietà in corrispondenza dei mappali 102 d/e del Comune di Morfasso.

La tutela risale al periodo bellico degli anni '40, in cui la Soprintendenza era orientata a tutelare gli ambiti territoriali caratterizzati da compagini boschive, con prevalenza di faggi e castagni, che appartenevano al cosiddetto parco Provinciale o Veleiate.

Nelle more del perfezionamento della tutela, nell'aprile del 1941, fu emanato un Decreto Prefettizio che dichiarava la "intangibilità" dei boschi di quel contesto geografico. Tuttavia, in una lettera dell'Amministrazione provinciale di Piacenza alla Soprintendenza dei Monumenti di Bologna, coeva allo stesso Decreto Prefettizio, si dà conto che una parte del bosco della Lonza era

già stato abbattuto da parte dei proprietari terrieri (con il favore della milizia forestale, organo proposto alla tutela del bosco).

Successivamente, in una nota del 1942 dell'Amministrazione provinciale di Piacenza, si conferma che solo una piccola parte residuale del bosco era ancora in essere.

L'istruttoria del Comitato Tecnico Scientifico si è sviluppata preliminarmente avvalendosi del quadro conoscitivo contenuto dell'Atlante dei Beni Paesaggistici, predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, nel quale si evidenzia la difficoltà dell'individuazione del Bene in oggetto e della sua esatta perimetrazione.

Per l'identificazione cartografica, l'istruttoria svolta dal CTS si è avvalsa di diverse foto aeree della zona, dalle quali si rileva (come nella recente foto satellitare), la totale assenza del bosco nell'area oggetto di vincolo. Al fine di stabilire correttamente il perimetro dell'area tutelata, che corrisponde quasi interamente all'attuale particella 84, si è infine utilizzata la versione georeferenziata della cartografia che accompagna il provvedimento.

Ai fini della ricognizione del Bene, il CTS ha riconosciuto come titolo del provvedimento "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso", in quanto identifica nel miglior modo possibile l'oggetto della tutela.

Infine, vista la descrizione e le motivazioni del provvedimento, si è proposto di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.

Ad esito della ricognizione sono state quindi prodotte una tavola che identifica l'areale del bosco originario e la scheda istruttoria che sintetizza le criticità e decisioni assunte dal CTS, riportate nella tabella di seguito, nella quale si dà atto dell'inesistenza del Bene, da cui è derivata la necessità di sottoporre il caso all'attenzione della Commissione regionale per il paesaggio.

Criticità	Decisione condivisa
5. Il provvedimento è privo di un titolo, ma all'interno del testo l'area tutelata è denominata come "l'immobile facente parte del bosco «Selva della Lonza», di proprietà" di diversi soggetti.	Viene riconosciuto come titolo del provvedimento "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso", in quanto identifica nel miglior modo possibile l'oggetto della tutela.
6. Le particelle catastali indicate nel provvedimento e su cui si attesta la tutela sono mutate nel corso del tempo.	Al fine di stabilire correttamente il perimetro dell'area tutelata si è utilizzata la versione georeferenziata della cartografia che accompagna il provvedimento.
7. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.	Vista la descrizione e le motivazioni del provvedimento si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004.
8. Il bosco oggetto di tutela, nonostante il divieto di taglio, risulta esser stato diradato e tagliato a raso in diverse occasioni già storicamente.	Si dà atto che alla data odierna il bene oggetto di tutela è inesistente. Si sottopone pertanto il caso all'attenzione della Commissione regionale.

- ad esito degli approfondimenti effettuati, la Commissione, nella medesima seduta del 13 luglio 2020, dopo la discussione e visti i pareri favorevoli espressi dai membri della Commissione e dell'Amministrazione comunale di Morfasso, ha deciso all'unanimità:

“1. di dare atto che il bene paesaggistico, oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso”, non risulta ad oggi esistente e che in parte era già scomparso in epoca precedente all’emanazione dell’atto istitutivo, e che quindi già in quel momento non esisteva la motivazione per emanare la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico per assenza di buona parte del Bene paesaggistico da tutelare, la cui porzione rimasta fu poi probabilmente abbattuta poco dopo;

2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso” istituita con due Decreti Ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico;

3. di allegare al presente verbale i Decreti del 9 ottobre 1941, atti istitutivi originali della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso”;

4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Morfasso la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all’Albo pretorio e del suo deposito presso l’ufficio comunale interessato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

5. di comunicare la presente proposta alla Provincia di Piacenza perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sul sito informatico della Regione, ai sensi dell’art. 139, del D. Lgs. n. 42 del 2004;

6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell’art. 136, del D.Lgs. 42/2004, e che pertanto il procedimento di revoca dovrà seguire i particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti per questa categoria dall’art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004”;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 23 ottobre 2020 (prot. 23/10/2020.0682368.U), è stata data comunicazione della Proposta in oggetto al Comune di Morfasso ai fini della pubblicazione all’Albo Pretorio, e alla Provincia di Piacenza al fine di dare opportuna informazione dell’avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;

- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice la Proposta di rimozione della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata pubblicata per 90 (novanta) a partire dal 27/10/2020 all’Albo Pretorio del Comune di Morfasso (Registro di Pubblicazione al n. 282) e depositata a disposizione del pubblico presso gli Uffici dello stesso Comune;

- ai sensi dell’art. 139, comma 2, del Codice, dell’avvenuta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particolare

la documentazione completa relativa alla Proposta in oggetto è stata pubblicata sul sito regionale (<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1>);

- ai sensi dell’art. 139, comma 3, del Codice, con nota del 26 novembre 2020 (Prot. 26.11.2020.0784411.U) è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto ai proprietari, possessori o detentori del bene, interessati, contenente gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile, specificando il termine entro cui presentare le proprie osservazioni;

- ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della Proposta, i Comuni, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti;

- in tale periodo non è stata presentata alcuna osservazione alla Proposta di rimozione della tutela che, pertanto, si intende assentita così come formulata dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 2020;

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso”, non risulta ad oggi esistente e che in parte era già scomparso in epoca precedente all’emanazione dell’atto istitutivo, e che quindi già in quel momento non esisteva la motivazione per emanare la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico per assenza di buona parte del Bene paesaggistico da tutelare, la cui porzione rimasta fu poi probabilmente abbattuta poco dopo;

- di approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso”, istituita con due Decreti ministeriali del 9 ottobre 1941 e ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 13 luglio 2020 (Prot. 13/07/2020.0500214.I), per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;

- di allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, ed in particolare:

- i due Decreti del Ministro Segretario di Stato per l’Educazione Nazionale del 9 ottobre 1941, istitutivi della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso”, emanati ai sensi della Legge del 29 giugno 1939 n. 1497;

- l’estratto del verbale della seduta del 13 luglio 2020 della Commissione regionale per il paesaggio;

Dato che la documentazione completa relativa all’oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. ii., ed in particolare l’art.26, comma 1;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema del controllo interno nella Regione Emilia-Romagna”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di

organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 111/2021 concernente "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023";

- n. 415 del 29/3/2021, ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020, recante: "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 23238 del 30/12/2020 ad oggetto "Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso", non risulta ad oggi esistente e che in parte era già scomparso in epoca precedente all'emanazione dell'atto istitutivo, e che quindi già in quel momento non esisteva la motivazione per emanare la dichiarazione

di notevole interesse pubblico paesaggistico per assenza di buona parte del Bene paesaggistico da tutelare, la cui porzione rimasta fu poi probabilmente abbattuta poco dopo;

2. di approvare, pertanto, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso", istituita con due Decreti ministeriali del 9 ottobre 1941 e ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 13 luglio 2020 (Prot. 13/07/2020.0500214.I), per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;

3. di allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:

- i due Decreti del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale del 9 ottobre 1941, istitutivi della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso", emanati ai sensi della Legge del 29 giugno 1939 n. 1497;

- l'estratto del verbale della seduta del 13 luglio 2020 della Commissione regionale per il paesaggio;

4. di disporre, ai fini della conoscibilità della rimozione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

5. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la notifica della presente deliberazione ai proprietari, possessori o detentori del bene e la trascrizione, a cura della Regione Emilia-Romagna, nei registri immobiliari;

6. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Morfasso ad affiggere all'Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

7. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Morfasso, alla Provincia di Piacenza, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

58

Vista la Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali ;
Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta ;
Considerato che la Commissione Provinciale di Piacenza per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta, l'immobile facente parte del bosco "Selva della Lonza", di proprietà del Sig. Negrotti Geom. Giovanni di Giacomo,

sito nel Comune di Morfasso, segnato in catasto al numero di mappa 102/d - foglio L, confinante coi mappali 71-102-103 ecc.;

Riconosciuto che l'immobile predetto si distingue per la sua non comune bellezza paesistica;


DICHIARA :

L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La presente dichiarazione sarà notificata al suddetto Sig. Negrotti Giovanni o a chi per esso, in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Morfasso.

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 9 OTT. 1941 Anno XIX 194



IL MINISTRO

Giulio De Michelis


RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentoquarantuno XIX addì 25 del mese di ottobre in S.Michele di
Moriasso
Io sottoscritto Messo Comunale di Moriasso ho notificato copia dell'avanti
scritto Decreto Ministeriale al Sig. Negrotti Geometra Giovanni di Giacomo
onde ne abbiano piena e legale conoscenza per tutti gli effetti di Legge.
Copia del presente atto venne da me notificato al domicilio dell'interessato
consegnando la copia a mani di suo fratello Negrotti Filippo.


IL MESSO

F.to Molina Giulio

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione



PER COPIA CONFORME
IL SEGREARIO
(Moriasso) (Baracchia)



REGIA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE

UFFICIO DI Piacenza

NOTA DI TRASCRIZIONE

A FAVORE

DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
(DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI)

A CARICO

di Negretti Giovanni di Giacomo (1)

domiciliato a _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e dell'art. 11 del Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione ministeriale in data 9=10=1941 notificata a mezzo del messo comunale di Morfasso il 25=10=1941 che si unisce alla presente in copia conforme. Col quale atto si è provveduto a dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, del seguente immobile:

(2) terreno
sito nel Comune di Morfasso
segnato in Catasto al numero (3) I02 D foglio L
confinante (4) coi mappali I02=71= I03

- (1) Paternità.
(2) Natura dell'immobile.
(3) Numeri catastali o delle mappe censuarie.
(4) Indicare, almeno, tre confini dell'immobile.



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

18

Vista la Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali ;
Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta ;
Considerato che la Commissione Provinciale di Piacenza per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta, l'immobile facente parte del Bosco "Selva della Lonza", di proprietà dei Sigg. Rapaccioli Giuseppe, Cristoforo, Giovanni, Francesco ed Agostino fu Luigi,

sito nel Comune di Morfasso, segnato in catasto al numero di mappa 102/E, foglio I.,
confinante coi mappali 68-64 ecc.

Riconosciuto che l'immobile predetto si distingue per la sua non comune bellezza paesistica;

DICHIARA :

L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.


La presente dichiarazione sarà notificata ad uno dei suddetti, anche per conto degli altri, in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Morfasso.

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma,

9 OTT. 1941 Anno XIX

194



IL MINISTRO

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentoquarantuno XIX addì 25 del mese di ottobre in
Io sottoscritto Messo Comunale di Morfasso ho notificato copia dell'avanti
scritto Decreto Ministeriale ai Sigg.

onde ne abbiano piena e legale conoscenza per tutti gli effetti di Legge.
Copia del presente atto venne da me notificato al domicilio dell'interessato
consegnando la copia a mani di

IL MESSO

F.to Molina Giulio



Per copia conforme
Direttore Capo Divisione



Copia conforme

Mod. 25 (Arti)

REGIA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE

UFFICIO DI Piacenza

NOTA DI TRASCRIZIONE

A FAVORE

DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI)

A CARICO

di Rapacciolli Giuseppe, Cristoforo, Giovanni, Francesco ed Agostino fuLuigi
domiciliato a

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e dell'art. 11 del Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione ministeriale in data 9=10=1941 notificata a mezzo del messo comunale di Morfasso il 25=10=1941 che si unisce alla presente in copia conforme. Col quale atto si è provveduto a dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, del seguente immobile:


(2) terrenosito nel Comune di Morfassosegnato in Catasto a 1 numero (3) I02 E Foglio Lconfinante (4) coi mappali 68=64

(1) Paternità.

(2) Natura dell'immobile.

(3) Numeri catastali o delle mappe censuarie.

(4) Indicare, almeno, tre confini dell'immobile.





COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO

nominata con Decreto del Presidente n. 9 del 25/1/2016

(ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2020

Ordine del giorno:

La Commissione regionale per il paesaggio, di cui all'art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 40-duodecies della L.R. n. 20 del 2000, è stata convocata per l'esame dei seguenti tre vincoli paesaggistici:

1. "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso";
2. "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso";
3. "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola".

Il Presidente della Commissione dott. Roberto Gabrielli accerta preliminarmente la validità della seduta essendo presenti almeno la metà più uno dei componenti, ai sensi dell'art. 4 della DGR 86/2016.

Risultano infatti presenti:

Roberto Gabrielli – Presidente della Commissione, Responsabile del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Ilaria Di Cocco – delegata dal Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;



- per l'area territoriale di Piacenza:

Cristian Prati - delegato dal Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza, in videocollegamento;

Elena Fantini - rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Piacenza - Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali, in videocollegamento;

Felicita Forte – Architetto, esperta in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Parma e Piacenza, in videocollegamento;

Paola Cavallini – Architetto, esperta in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Parma e Piacenza, in videocollegamento;

Assente giustificato:

Dario Costi – Prof. Architetto, esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Parma e Piacenza.

Sono inoltre presenti i seguenti rappresentanti comunali:

Marco Gregori – Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Morfasso, in videocollegamento;

Roberto Fioppani - Responsabile del settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Vigolzone, in videocollegamento.

Sono infine presenti i seguenti componenti del Gruppo tecnico di supporto della Regione Emilia-Romagna:

Graziella Guaragno in qualità di coordinatore;

Anna Maria Mele in qualità di referente giuridico;

Gianluca Fantini in qualità di referente tecnico e verbalizzante.

Il Presidente della Commissione apre l'incontro alle ore 10:00.

La seduta si occuperà di tre Beni paesaggistici ex art.136 del D. Lgs. n. 42/2004, che sono già stati ampliamenti discussi ed analizzati nell'ambito del lavoro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. n. 42 del 2004 (d'ora in avanti Codice).



I_emiro.Giunta - Prot. 13/07/2020.0500214.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: GABRIELLI ROBERTO

Come noto la RER e il MiBACT sono infatti impegnati nella attività di co-pianificazione per l'adeguamento del PTPR al Codice e attraverso il Comitato Tecnico Scientifico, istituito a questo scopo.

Il CTS si è concentrato finora principalmente sulla ricognizione dei vincoli paesaggistici ex art. 136 del Codice e, in particolare, nella loro corretta individuazione sulla base dei provvedimenti istitutivi e nella loro rappresentazione cartografica in scala idonea alla identificazione.

Contestualmente a tale lavoro è emersa, per taluni vincoli, l'impossibilità di concludere la ricognizione e pertanto la necessità di demandare alla Commissione Regionale per il Paesaggio l'accertamento della loro esistenza e corretta perimetrazione.

Il CTS ha inoltre convenuto per i Beni paesaggistici che dall'istruttoria in CTS risultino mai esistiti o scomparsi e comunque oggi non rintracciabili, sia possibile procedere alla loro rimozione, previa valutazione di merito della Commissione regionale per il paesaggio.

In particolare, nella seduta del 22/01/2020 il CTS, preso atto degli esiti dell'istruttoria effettuata, ha deciso all'unanimità di demandare alla Commissione regionale del paesaggio la valutazione in merito al perfezionamento e alla permanenza in essere dei Beni paesaggistici di cui all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione regionale, relativi ai boschetti piacentini, il bosco «Selva della Lonza» e il bosco «La Cattedrale», siti entrambi nel Comune di Morfasso, per i quali non è stato possibile pervenire al loro rinvenimento sostanziale, e alla Villa Barattieri, per il quale non è stato possibile pervenire ad una adeguata individuazione e rappresentazione cartografica per oggettive carenze del provvedimento istitutivo.

Lo scopo della seduta odierna della Commissione regionale per il Paesaggio è quindi quello di valutare congiuntamente tutti gli elementi utili a dirimere le criticità riscontrate in sede di CTS per i Beni paesaggistici all'ordine del giorno, al fine di effettuare il loro perfezionamento ovvero procedere alla loro rimozione ove fosse riscontrata la effettiva inesistenza.

Al fine di assicurare organicità alle discipline d'uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici, lo stesso Comitato Tecnico Scientifico, ha raccomandato anche nei casi di Beni paesaggistici sottoposti all'esame della Commissione regionale per il paesaggio, di rimandare la definizione della disciplina d'uso dei provvedimenti ai lavori in corso per l'adeguamento del PTPR al Codice da parte dello stesso CTS.



I_emiro.Giunta - Prot. 13/07/2020.0500214.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: GABRIELLI ROBERTO

La Commissione passa quindi all'esame di merito del primo bene paesaggistico all'ordine del giorno analizzando le evidenze istruttorie già presentate e discusse in sede di CTS (nelle sedute del 15/11/17, 18/12/17, 28/09/18, 17/10/19 e 22/01/20). Il rappresentante della Soprintendenza descrive sinteticamente le caratteristiche del Bene in oggetto come di seguito riportate.

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso”.

Si tratta di un provvedimento istituito con due decreti dell'ottobre 1941 a cui è allegata una cartografia catastale nella quale si evidenzia il perimetro associato alla proprietà in corrispondenza dei mappali 102 d/e del Comune di Morfasso.

La tutela risale al periodo bellico degli anni '40, in cui la Soprintendenza era orientata a tutelare gli ambiti territoriali caratterizzati da compagini boschive, con prevalenza di faggi e castagni, che appartenevano al cosiddetto parco Provinciale o Veleiate.

Nelle more del perfezionamento della tutela, nell'aprile del 1941, fu emanato un Decreto Prefettizio che dichiarava la “intangibilità” dei boschi di quel contesto geografico. Tuttavia, in una lettera dell'Amministrazione provinciale di Piacenza alla Soprintendenza dei Monumenti di Bologna, coeva allo stesso Decreto Prefettizio, si dà conto che una parte del bosco della Lonza era già stato abbattuto da parte dei proprietari terrieri (con il favore della milizia forestale, organo proposto alla tutela del bosco).

Successivamente, in una nota del 1942 dell'Amministrazione provinciale di Piacenza, si conferma che solo una piccola parte residuale del bosco era ancora in essere.

L'istruttoria del Comitato Tecnico Scientifico si è sviluppata preliminarmente avvalendosi del quadro conoscitivo contenuto dell'Atlante dei Beni Paesaggistici, predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, nel quale si evidenzia la difficoltà dell'individuazione del Bene in oggetto e della sua esatta perimetrazione.

Per l'identificazione cartografica, l'istruttoria svolta dal CTS si è avvalsa di diverse foto aree della zona, dalle quali si rileva (come nella recente foto satellitare), la totale assenza del bosco nell'area oggetto di vincolo. Al fine di stabilire correttamente il perimetro dell'area tutelata, che corrisponde quasi interamente all'attuale particella 84, si è infine utilizzata la versione georeferenziata della cartografia che accompagna il provvedimento.

Ai fini della ricognizione del Bene, il CTS ha riconosciuto come titolo del provvedimento “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso”, in quanto identifica nel miglior modo possibile l'oggetto della tutela.

Infine, vista la descrizione e le motivazioni del provvedimento, si è proposto di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.



Ad esito della ricognizione sono state quindi prodotte una tavola che identifica l'areale del bosco originario e la scheda istruttoria che sintetizza le criticità e decisioni assunte dal CTS, riportate nella tabella di seguito, nella quale si dà atto dell'inesistenza del Bene, da cui è derivata la necessità di sottoporre il caso all'attenzione della Commissione regionale per il paesaggio.

Criticità	Decisione condivisa
1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all'interno del testo l'area tutelata è denominata come "l'immobile facente parte del bosco «Selva della Lonza», di proprietà" di diversi soggetti.	Viene riconosciuto come titolo del provvedimento "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso", in quanto identifica nel miglior modo possibile l'oggetto della tutela.
2. Le particelle catastali indicate nel provvedimento e su cui si attesta la tutela sono mutate nel corso del tempo.	Al fine di stabilire correttamente il perimetro dell'area tutelata si è utilizzata la versione georeferenziata della cartografia che accompagna il provvedimento.
3. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.	Vista la descrizione e le motivazioni del provvedimento si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.
4. Il bosco oggetto di tutela, nonostante il divieto di taglio, risulta esser stato diradato e tagliato a raso in diverse occasioni già storicamente.	Si dà atto che alla data odierna il bene oggetto di tutela è inesistente. Si sottopone pertanto il caso all'attenzione della Commissione regionale.

Al termine della presentazione il Presidente della Commissione apre il dibattito e lascia la parola al rappresentante dell'Amministrazione comunale di Morfasso.

Il tecnico del Comune di Morfasso, ritenendo l'istruttoria esposta esaustiva, conferma l'assenso alla rimozione del vincolo paesaggistico relativo al Bosco della Lonza, in quanto trattasi di un Bene già inesistente al momento della sua istituzione formale.

La rappresentante della Provincia di Piacenza specifica che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha ideogrammaticamente indicato in modo solo puntiforme l'area in oggetto in quanto; a seguito del confronto con il Comune, si era infatti già constatata l'assenza del bosco stesso. Per i motivi soprarichiamati e ritenendo l'istruttoria svolta dal CTS esaustiva, dichiara di condividere la proposta di rimozione del vincolo paesaggistico in oggetto.

L'esperta di paesaggio Felicita Forte prende atto della situazione in essere e ricorda che in prossimità di questa località è stato istituito il museo della Resistenza piacentina in quanto i boschi della zona erano proprio i luoghi prescelti dai partigiani. Osserva quindi che sarebbe utile lasciare un'indicazione agli strumenti di pianificazione al fine di promuovere la valorizzazione di questi luoghi sia dal punto di vista storico-naturalistico sia dal punto di vista turistico. Alla luce dell'esame istruttorio del Bene concorda con la proposta di rimozione del vincolo.



I_emiro.Giunta - Prot. 13/07/2020.0500214.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: GABRIELLI ROBERTO

L'esperta di paesaggio Paola Cavallini concorda con le considerazioni espresse in precedenza, e sottolinea che la sostituzione vegetale dei boschi originari caratterizzati da faggete e castagneti con le cerrete è un elemento che segnala un cambiamento in atto sia dal punto di vista della malattia tipica del castagno sia dal punto di vista climatico. Per evitare che si ripetano in futuro queste situazioni e che il territorio divenga sempre più fragile, probabilmente la tutela degli elementi andrebbe in futuro declinata in modo differente. Ritiene che una tutela di vincolo specifica sul bosco ad oggi sia di fatto insostenibile, mentre sarebbe opportuno ascrivere la tutela vegetazionale all'interno di una tutela paesaggistica ampia in base alla quale gli elementi forti del paesaggio, naturalistici e di tipo storico, abbiano un peso riconosciuto. Chiede inoltre se i due boschi oggetto della disamina siano contigui.

A tal proposito, il rappresentante della Soprintendenza conferma che i due boschi in oggetto sono tra di loro separati ma ricadenti all'interno di quello che all'epoca faceva parte del cosiddetto Parco Provinciale o Parco Veleiate. In particolare, già nel 1925 fu istituito un consorzio tra i vari proprietari dei boschi dell'area tra le cui finalità si citava la potenzialità turistica del bosco non considerandolo quindi solo come una fonte economica per l'ammasso della legna.

Al termine del chiarimento, preso atto dei contenuti istruttori, l'esperta di paesaggio Paola Cavallini esprime in proprio parere favorevole alla proposta di rimozione del vincolo.

La rappresentante del Segretariato regionale del MiBACT sottolinea che in riferimento alla preservazione della memoria di questi luoghi un elemento che andrebbe conservato sono i toponimi. Ricorda, infatti, che è stato sviluppato un lavoro di precisa individuazione degli stessi toponimi che indicavano dei luoghi particolari dal punto di vista paesaggistico. Tali contenuti potrebbero essere elementi utili da considerare, non tanto per l'istituzione di un vincolo amministrativo, ma come patrimonio condiviso della memoria della vita in questi luoghi all'interno del quadro conoscitivo dello strumento urbanistico comunale.

A tal proposito il tecnico del Comune di Morfasso conferma che tutti questi boschi sono stati censiti e riconosciuti all'interno dello strumento urbanistico comunale, in particolare nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale Comunale, ed esprime la sua disponibilità ad accogliere negli stessi la localizzazione più precisa di tali toponimi frutto dell'approfondimento svolto in sede del CTS.

Il Presidente della Commissione promuove una riflessione in relazione alla realtà dei luoghi durante gli anni della Seconda guerra mondiale, periodo storico in cui è stato istituito il vincolo paesaggistico di cui si tratta, nonché gli altri vincoli ad esso simili relativi ai boschetti di questo contesto territoriale. In quel frangente storico, il bosco maturo ed altamente qualificato rappresentava una risorsa utile a soddisfare le contingenze materiali delle popolazioni. In particolare, i due boschetti della Selva della Lonza nonché quelli della Cattedrale (al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna), si riferiscono ad una situazione che ha tentato di istituirsi come vincolo, ma che in realtà è stata immediatamente cancellata sul nascere per altre esigenze materiali e contingenti dovute al periodo della Seconda guerra mondiale. Per quanto attiene al tema della testimonianza, lo stesso, potrebbe essere concretamente sviluppato, se ce ne fossero le condizioni, attraverso la piantumazione di un nuovo bosco che nel corso del tempo potrebbe diventare un monumento in sé,



I_emiro.Giunta - Prot. 13/07/2020.0500214.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: GABRIELLI ROBERTO

per ricordare i luoghi della Resistenza piacentina. Tuttavia, fino ad oggi, non ci sono stati né progetti né e idee in tal senso, per cui la realtà con cui occorre confrontarsi è l'assenza del bosco. In sostanza si potrebbe verificare se a livello territoriale esiste la forza e se ci sono gli attori e le condizioni economiche per riprogettare in chiave attuale i boschi abbattuti nel 1941, tenendo conto che oggi lo scenario in atto è sostanzialmente caratterizzato da uno sviluppo incontrollato del bosco ceduo e da una chiusura sempre più evidente degli spazi aperti in appennino. Il tema essenziale su cui confrontarsi quindi attiene al significato del "progetto" del bosco nell'attuale contesto geografico e climatico e le relative implicazioni territoriali.

Al termine della discussione, la rappresentante del Segretariato regionale del MiBACT conferma il parere favorevole alla proposta di rimozione del vincolo.

Il Presidente della Commissione, viste le risultanze dei contenuti istruttori evidenziati e le considerazioni espresse dai partecipanti, prende quindi atto dell'unanime assenso alla proposta di rimozione del vincolo paesaggistico in oggetto.

Preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta, dopo la discussione, la Commissione Regionale per il paesaggio decide all'unanimità:

1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso" non risulta ad oggi esistente e che in parte era già scomparso in epoca precedente all'emanazione dell'atto istitutivo, e che quindi già in quel momento non esisteva la motivazione per emanare la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico per assenza di buona parte del Bene paesaggistico da tutelare, la cui porzione rimasta fu poi probabilmente abbattuta poco dopo;
2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso" istituita con due Decreti Ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico;
3. di allegare al presente verbale i Decreti del 9 ottobre 1941, atti istitutivi originali della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso";
4. di inviare, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Morfasso la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all'Albo pretorio e del suo deposito presso l'ufficio comunale interessato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;
5. di comunicare la presente proposta alla Provincia di Piacenza perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;



I_emiro.Giunta - Prot. 13/07/2020.0500214.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: GABRIELLI ROBERTO

6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell'art. 136, del D.Lgs. 42/2004, e che pertanto il procedimento di revoca dovrà seguire i particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti per questa categoria dall'art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

58

Vista la Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali ;
Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta ;
Considerato che la Commissione Provinciale di Piacenza per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta, l'immobile facente parte del bosco "Selva della Lonza", di proprietà del Sig. Negrotti Geom. Giovanni di Giacomo,

sito nel Comune di Morfasso, segnato in catasto al numero di mappa 102/d - foglio L,
confinante coi mappali 71-102-103 ecc.;

Riconosciuto che l'immobile predetto si distingue per la sua non comune bellezza paesistica;

DICHIARA :


L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La presente dichiarazione sarà notificata al suddetto Sig. Negrotti Giovanni o a chi per esso, in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Morfasso.

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 9 OTT. 1941 Anno XIX 194

IL MINISTRO



Giovanni Negrotti


RELAZIONE DI NOTIFICA

Il giorno millenovecentoquarantuno XIX addì 25 del mese di ottobre in S.Michele di
 riasso
 Io sottoscritto Messo Comunale di Morfasso ho notificato copia dell'avanti
 scritto Decreto Ministeriale al Sig. Negrotti Geometra Giovanni di Giacomo
 onde ne abbiano piena e legale conoscenza per tutti gli effetti di Legge.
 Copia del presente atto venne da me notificato al domicilio dell'interessato
 consegnando la copia a mani di suo fratello Negrotti Filippo.

IL MESSO

F.to Molina Giulio

Per copia conforme
 Il Direttore Capo Divisione



PER COPIA CONFORME
 IL SOTTOSCRITTO
 (G. Barocchia)



REGIA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE

UFFICIO DI Piacenza

NOTA DI TRASCRIZIONE

A FAVORE

DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
(DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI)

A CARICO

di Negretti Giovanni di Giacomo (1)

domiciliato a _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e dell'art. 11 del Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione ministeriale in data 9=10=1941 notificata a mezzo del messo comunale di Morfasso il 25=10=1941 che si unisce alla presente in copia conforme. Col quale atto si è provveduto a dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, del seguente immobile:

(2) terreno
sito nel Comune di Morfasso
segnato in Catasto al numero (3) I02 D foglio L
confinante (4) coi mappali I02=71= I03

- (1) Paternità.
(2) Natura dell'immobile.
(3) Numeri catastali o delle mappe censuarie.
(4) Indicare, almeno, tre confini dell'immobile.



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali ;
Visto il Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta ;
Considerato che la Commissione Provinciale di Piacenza per la protezione delle Bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta, l'immobile facente parte del Bosco "Selva della Lonza", di proprietà dei Sigg. Rapaccioli Giuseppe, Cristoforo, Giovanni, Francesco ed Agostino fu Luigi,
sito nel Comune di Morfasso, segnato in catasto al numero di mappa 102/E, foglio I.,
confinante coi mappali 68-64 ecc.

Riconosciuto che l'immobile predetto si distingue per la sua non comune bellezza paesistica;

DICHIARA :

L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.


La presente dichiarazione sarà notificata ad uno dei suddetti, anche per conto degli altri, in via amministrativa, a mezzo del messo comunale di Morfasso.

Essa verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritta nei registri della Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma,

9 OTT. 1941 Anno XIX

194



IL MINISTRO

Mario...

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale di Morfasso ho notificato copia dell'avanti scritto Decreto Ministeriale ai Sigg.

onde ne abbiano piena e legale conoscenza per tutti gli effetti di Legge. Copia del presente atto venne da me notificato al domicilio dell'interessato consegnando la copia a mani di

IL MESSO

F.to Molina Giulio

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione



[Handwritten signature]



Copia conforme

[Handwritten signature]

Mod. 25 (Arti)

REGIA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE

UFFICIO DI Piacenza

NOTA DI TRASCRIZIONE

A FAVORE

DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI)

A CARICO

di Rapacciolli Giuseppe, Cristoforo, Giovanni, Francesco ed Agostino fuLuigi
domiciliato a _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e dell'art. 11 del Regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione ministeriale in data 9=10=1941 notificata a mezzo del messo comunale di Morfasso il 25=10=1941 che si unisce alla presente in copia conforme. Col quale atto si è provveduto a dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, del seguente immobile:


(2) terrenosito nel Comune di Morfassosegnato in Catasto a 1 numero (3) 102 E Foglio Iconfinante (4) coi mappali 68=64

(1) Paternità.

(2) Natura dell'immobile.

(3) Numeri catastali o delle mappe censuarie.

(4) Indicare, almeno, tre confini dell'immobile.



COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.